



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 27/04/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO IL TRATTO DELLA S.P. 19 DELLA CAMMINATA COMPRESO TRA IL KM 0+200 ED IL KM 0+400 (PONTE SUL CONFLUENZA TRA IL FIUME CECINA E IL TORRENTE TROSSA), PER ESECUZIONE DI INDAGINI E ISPEZIONI ALLE PARTI STRUTTURALI DELL'IMPALCATO E DELLE PILE MEDIANTE MEZZO BYBRIDGE.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Premesso che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del responsabile del servizio, adottare limitazioni, divieti ed obblighi, di carattere temporaneo o permanente, in relazione alle esigenze della circolazione stradale, delle caratteristiche strutturali della strada e per esigenze di carattere tecnico;

VISTA la richiesta pervenuta in data 26/04/2026 (prot. n. 3902), presentata dalla Provincia di Pisa – Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile, a firma del Dirigente Ing. Cristiano Ristori, intesa ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza di chiusura temporanea al traffico del tratto della S.P. 19 della Camminata compreso tra il km 0+200 ed il km 0+400, corrispondente al ponte sul confluente tra il fiume Cecina ed il torrente Trossa, per le giornate del 28, 29 e, ove necessario, del 30 aprile 2026;

VISTO il verbale di delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e dell'art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), compete al Comune la regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, anche su strade non comunali;

CONSIDERATO che le operazioni di indagine e ispezione alle parti strutturali dell'impalcato e delle pile del ponte richiedono l'utilizzo di un mezzo bybridge il cui ingombro, in relazione alla dimensione della piattaforma stradale, determina l'occupazione completa della carreggiata, rendendo impossibile il transito di qualsiasi categoria di utenti per tutta la durata delle operazioni;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impiegati nelle ispezioni e l'incolumità degli utenti della strada, disporre la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato nelle giornate di esecuzione delle operazioni;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 27 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 relativo al segnalamento temporaneo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CONSIDERATA la propria competenza ai sensi del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 8 del 02/10/2023 mediante il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica il Sindaco Sig. Francesco Auriemma;

Visto lo Statuto del Comune.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, nel tratto della **S.P. 19 DELLA CAMMINATA** compreso tra il **KM 0+200** ed il **KM 0+400**, corrispondente al ponte sul confluente tra il fiume Cecina ed il torrente Trossa, nelle giornate del **28, 29** e, ove necessario, del **30 aprile 2026**, dalle **ore 9:00** alle **ore 18:00**, è disposta:

1. **CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE** di tutte le categorie di veicoli nel tratto indicato, per l'intera durata delle operazioni di ispezione strutturale mediante mezzo bybridge;

2. **SOSPENSIONE DEL TRANSITO PEDONALE** per l'intera durata delle operazioni giornaliere. In via eccezionale, nei casi di comprovata impossibilità all'utilizzo di percorsi alternativi da parte di soggetti residenti nell'area servita dal ponte, con particolare riferimento a persone con disabilità motoria o in condizioni di non autosufficienza, la Provincia di Pisa, quale ente proprietario della strada e soggetto responsabile delle operazioni di ispezione, è tenuta a garantire il transito pedonale mediante l'adozione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di idonee misure di sicurezza, compatibilmente con le fasi operative del mezzo bybridge e in coordinamento con il personale di cantiere presente;
3. in caso di necessità di passaggio di **mezzi di soccorso ed emergenza**, la ditta esecutrice delle operazioni provvederà a liberare tempestivamente la sede stradale per consentirne il transito;
4. al termine di ogni giornata lavorativa sarà ripristinata la **regolare circolazione** sul ponte.

DISPONE CHE

L'Ente proprietario della strada (Provincia di Pisa) sia incaricato dell'apposizione, manutenzione e successiva rimozione della prescritta segnaletica stradale di pericolo e regolamentazione temporanea, conforme al D.P.R. 495/92 e al D.M. 10/07/2002.

La segnaletica di preavviso del pericolo e di regolamentazione del traffico sia mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata delle operazioni.

A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comm. Davide Bartolini;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in alternativa entro 120 gg. può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

L'Ufficio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante i consueti modi.

Il Responsabile
Area Tecnica
Francesco Auriemma